



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Tribunale di Milano nella persona del GOT Elena Dal Dosso, visto l'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **31695 /2025 R.G.** promossa

da

Parte_1 c.f. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, Galleria del Corso n. 1, presso lo studio dell'avv. FILIPPO ARATA (c.f. **C.F._1**), rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANNI SOLINAS (c.f. **C.F._2** - pec: **Email_1** e **Parte_2** (c.f. **C.F._3** - pec: **Email_2** , per procura in atti

ATTRICE OPPONENTE

contro

CP_1 c.f. **P.IVA_2** , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, Via Massena n. 4, presso lo studio dell'avv. PAOLO ENRICO CANTORE (c.f. **C.F._4** - pec: **Email_3** , che la rappresenta e difende per procura in atti

CONVENUTA OPPOSTA

Oggetto: Appalto - opposizione a decreto ingiuntivo - clausola compromissoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposta ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 19.801,40, oltre interessi e spese di procedura, a saldo delle fatture n.

511/24 e n. 336/24 emesse a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura di sistemi e tendaggi a motore.

Parte_1 ha tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo notificatole, deducendo che: *a)* i rapporti tra le parti sono regolati dal contratto VP22 del 29/11/2022, con il quale ha subappaltato all'opposta le opere di fornitura e installazione di protezioni solari da eseguirsi presso il cantiere denominato "VP22" sito in Milano, Via Vittor Pisani; *b)* il contratto *inter partes* prevede, all'art. 22, una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie, comprese quelle inerenti al pagamento dei corrispettivi, vanno devolute ad un Collegio Arbitrale di 3 Arbitri, che deciderà in via rituale; *c)* per le controversie non compromettibili in arbitrato, o per il caso di rinuncia congiunta delle parti alla competenza arbitrale, il medesimo contratto prevede la competenza esclusiva del Tribunale di Venezia; *d)* il credito monitorio è stato compensato con il proprio controcredito derivante da altro contratto stipulato tra le parti il 10/09/2022, riguardante il progetto "Mareterra", avvalendosi della facoltà prevista all'art. 10.5 di entrambi i contratti, come comunicato all'opposta con PEC del 23/06/2025.

Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo in via pregiudiziale di revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del Collegio Arbitrale, o, in subordine, per difetto di competenza del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Venezia; nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'intervenuta compensazione del credito azionato.

CP_1 costituendosi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella pretesa creditoria, esponendo che: *a)* il contratto VP22 è un contratto per adesione predisposto da **Pt_1** e gli unici aspetti discussi tra le parti sono quelli economici e tecnici; la clausola arbitrale, al pari di quella sulla competenza territoriale, non sono frutto di una trattativa individuale, ma sono state imposte, e sono inefficaci, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., in quanto non specificamente approvate per iscritto; *b)* non sussiste alcuna controversia derivante dal contratto da devolvere al collegio arbitrale, poiché l'opponente non ha contestato né l'*an* né il *quantum* del credito azionato nel monitorio; *c)* la clausola arbitrale è inoperante e non può estendersi a ricomprendere l'accertamento del preteso credito eccepito in compensazione, derivante dal diverso contratto "Mareterra", che non è né certo né liquido, essendo ancora *sub iudice* in un diverso procedimento arbitrale.

Sulla base di tali allegazioni, l'opposta ha concluso chiedendo di rigettare le avverse eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di competenza e di confermare il decreto ingiuntivo opposto; in subordine, ha chiesto di sospendere il giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento arbitrale già pendente tra le parti.

Rigettate le prove orali ed acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. previa la discussione orale sulle conclusioni precisate all'udienza dell'8/6/2026.

Risulta fondata l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale di Milano ritualmente sollevata dall'opponente (convenuta sostanziale) in citazione.

E' pacifico fra le parti che il credito azionato dall'opposta con la procedura monitoria – in relazione al quale vi è controversia, posto che l'opponente ne rifiuta il pagamento – si fonda sul contratto scritto di appalto prodotto in atti (doc. 2 opponente).

Come eccepito dall'opponente, nel contratto di appalto è contenuta, all'art. 22, la clausola compromissoria del seguente tenore: *“Tutte le dispute, controversie e/o contestazioni derivanti e/o relative al presente Contratto – ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto, quelle inerenti al pagamento dei corrispettivi nonché anche quelle inerenti al risarcimento dei danni – saranno devolute ad un Collegio Arbitrale di 3 (tre) Arbitri il quale risolverà in via rituale giudicando secondo il diritto italiano e procedendo ai sensi degli artt. 806 c.p.c. e seguenti. (...)”*.

A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente in base alla clausola contrattuale sopra richiamata, il Tribunale di Milano adito dall'opposto è incompetente a conoscere della causa, giacché le parti hanno inteso devolvere la controversia ad un collegio arbitrale.

Contrariamente a quanto sostiene la difesa dell'appaltatore opposto, la clausola compromissoria contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti è pienamente valida ed efficace.

Non coglie nel segno la dedotta invalidità della clausola compromissoria per l'assenza della specifica approvazione scritta a norma dell'art. 1341 c.c.

Nel caso in esame non vi è nessun elemento da cui evincere che il contratto scritto di appalto sia stato concluso mediante moduli o formulari e che sia stato unilateralmente predisposto da una delle parti sulla base di condizioni generali destinate a disciplinare una pluralità indeterminata di rapporti contrattuali (art. 1341 c.c.).

La circostanza che il testo contrattuale sarebbe stato predisposto dall'opponente, e che in esso siano riprodotte talune clausole già oggetto di un precedente accordo stipulato tra le parti (il contratto “Mareterra”, vd. doc. 3 opponente), non giustifica certamente l'applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Al contrario, la corrispondenza prodotta dimostra che il contratto “VP22” è destinato a regolare il

singolo rapporto negoziale a cui si riferisce, ed è stato oggetto di trattativa individuale, tanto che l'appaltatore vi ha apportato delle modifiche (vd. doc. 5 opponente).

Diversamente da quanto afferma l'opposta, che vorrebbe confinarla a mera clausola di stile, non vi sono elementi per ritenere priva di valore giuridico la clausola di cui all'art. 24, intitolata "trattative contrattuali", con cui le parti hanno dato atto che le previsioni contrattuali sono state negoziate e condivise, dovendosi quindi valorizzare tale dichiarazione.

Ne consegue che va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano adito con la procedura monitoria, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Le eccezioni di merito avanzate dalle parti nel presente giudizio vanno rimesse alla decisione del collegio arbitrale, il quale, ai sensi dell'art. 817 bis c.p.c. è altresì competente a conoscere dell'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente, pur se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.

Infine, alla dichiarazione di incompetenza dell'autorità giudiziaria adita consegue la condanna dell'opposta a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 28/08/2025, da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* avverso il decreto ingiuntivo n. 9479/2025 R.G. n. 20577/2025 emesso dal Tribunale di Milano il 12/06/2025 e notificato il 25/06/2025, nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano essendo la controversia deferita ad un collegio arbitrale e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 15/06/2026

Il GOT

Elena Dal Dosso